

MOZIONE

“Nuova disciplina dei compensi dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società ed altri enti partecipati o controllati dal Comune di Cagliari”.

Premesso che :

- ✧ In Italia e in Sardegna viviamo un momento di forte contrazione economica i cui effetti, in parte, si manifesteranno negli anni a venire, e che già attualmente si manifesta con una carenza di risorse finanziarie a tutti i livelli;
- ✧ La manovra finanziaria varata dal governo Monti taglia circa 5 miliardi di euro dalle risorse destinate agli enti locali, dei quali 1,4 miliardi sarebbero stati destinati ai comuni;
- ✧ Contestualmente a questi tagli “orizzontali” non viene prevista alcuna misura politica tendente a un rilancio di meridione e isole;
- ✧ La manovra prevede un ritorno della rivalutazione catastale e della tassazione sulla casa di tipo ICI/IMU, che secondo tutte le stime non porterà a un ritorno di risorse nelle casse comunali e i cui proventi saranno incassati quasi interamente dallo stato centrale;
- ✧ Contestualmente ai tagli citati nei punti precedenti non è prevista alcuna modifica al cosiddetto “patto di stabilità”;

Considerato che :

Il comune di Cagliari partecipa e controlla gli organismi amministrativi dirigenziali di numerose società

Constatato che :

- ✧ La legge L. n. 296 del 27.12.2006 all'interno del suo articolo n. 1 prevede i seguenti commi :
- “- 725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo

annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

- 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. [...]

- 728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale”;

⤴ Da un punto di vista amministrativo, si fa altresì riferimento al comma 6 dell'art. 6 del DL n. 78 del 31.5.2010, che in particolare al punto 2 recita:

“- i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”.

⤴ Non risulta, a oggi, che la Regione Sardegna, nonostante la potestà primaria in materia di organizzazione degli uffici, abbia normato la materia. Si considera, quindi, che si possano considerare vigenti i poteri sostitutivi della norma nazionale. Non risulta, altresì, che la Regione Sardegna abbia normato, per analogia, la normativa sui compensi massimi delle figure amministrative apicali (direttori generali e dirigenti) delle società partecipate e controllate;

✧ Risulta necessario, alla luce di esigenze di bilancio e di equità, che i compensi massimi delle figure amministrative apicali (direttori generali e dirigenti) delle società partecipate e controllate dal comune di Cagliari non siano superiori al compenso ricevuto dal Segretario generale del Comune di Cagliari.

Tutto ciò premesso, considerato e constatato;

Si impegna la Giunta del Comune di Cagliari a:

✧ Adeguare quanto prima la normativa comunale, anche attraverso un atto di indirizzo, affinché si determinino gli emolumenti per la carica di amministratore e, nella loro misura massima, i compensi fissi e le indennità di risultato per gli amministratori esecutivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ovvero Amministratore unico), nonché delle figure amministrative apicali (direttori generali e dirigenti), e che inoltre preveda i criteri di determinazione degli obiettivi cui ancorare le indennità di risultato e le modalità di verifica dei risultati così determinati.

Enrico Lobina

Giovanni Dore

Filippo Petrucci